

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE BASILICATA	REPUBBLICA ITALIANA



Misure di contrasto al credit crunch per le microimprese con sede operativa in Basilicata

FONDO "PICCOLI PRESTITI PER IL SOSTEGNO ED IL RAFFORZAMENTO DELLE MICROIMPRESE LUCANE" ("Piccoli Prestiti")

DGR Basilicata n. 197 del 20.03.2020 e ss.ii.mm.

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO "PICCOLI PRESTITI PER IL SOSTEGNO ED IL RAFFORZAMENTO DELLE MICROIMPRESE LUCANE"

Regione Basilicata

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

Sviluppo Basilicata S.p.A.

Centro Direzionale Z.I. snc
85050 - Tito (PZ)

Riferimenti programmatici e normativi

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) – GUUE 14 del 19/01/2008 - GU C 14 del 19.1.2008;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 347/320 del 20 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.187 del 26.6.2014 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 223 del 29.7.2014;
- Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 119/1 del 4 maggio 2016;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 262/1 del 19 luglio 2016;
- Documento di lavoro dei servizi della commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014-2020" - Bruxelles, 2.5.2017 SWD(2017) 156 final;

- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 193/1 del 30 luglio 2018;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300" e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112, S.O. del 16 maggio 2005 e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 che recepisce la Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 124/36 del 20 maggio 2003;
- Decreto dell'economia e delle finanze del 18.01.2008 n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226, S.O. del 28 settembre 2011 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;
- Decreto 31 maggio 2017 n. 115 del MISE, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- DPR del 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il

periodo di programmazione 2014/2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2016 e ss.mm.ii.;

- Legge Regione Basilicata de 16 febbraio 2009 n. 1 “Legge regionale per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo lucano”, pubblicata sul BUR Basilicata 20 febbraio 2009 n. 9 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. Basilicata n. 197 del 20 /03/ 2020 e ss.ii.mm. con la quale:
 - è stato istituito il Fondo “Piccoli prestiti per il sostegno ed il rafforzamento delle microimprese lucane”;
 - la gestione del fondo è stata affidata a Sviluppo Basilicata S.p.A., società in house della Regione Basilicata;
 - è stato approvato lo Schema di Accordo di Finanziamento;
 - è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso al Fondo “Piccoli prestiti per il sostegno ed il rafforzamento delle microimprese lucane” con i relativi allegati.

Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, ha istituito lo Strumento Finanziario "Fondo piccoli prestiti per il rafforzamento e la crescita delle imprese della Basilicata" (in breve anche "Fondo") per contrastare fenomeni di restringimento dell'offerta di credito (credit crunch) alle microimprese con sede operativa in Basilicata.
2. Il Fondo mira ad attivare soluzioni e strumenti a sostegno di microimprese che si trovino in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito, integrativi e/o complementari rispetto a quelli del settore creditizio bancario.
3. Il presente Avviso è volto alla concessione di un finanziamento a tasso agevolato a favore di microimprese già esistenti ed attive che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso, finalizzato:
 - a. alla realizzazione di nuovi progetti;
 - b. all'espansione dell'impresa;
 - c. al rafforzamento delle sue attività generali.

Il finanziamento coprirà le spese per gli investimenti materiali e immateriali e fornirà all'impresa il necessario capitale circolante per realizzare i suddetti obiettivi.

4. Il finanziamento è rivolto a microimprese costituite nella forma di:
 - impresa individuale, società di persone, società cooperativa, società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis cc., società a responsabilità limitata;
 - liberi professionisti che, ai sensi dell'art. 1, comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sono equiparati alle PMI ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei Fondi strutturali 2014 - 2020.
5. Soggetto Gestore del Fondo è Sviluppo Basilicata, società in house della Regione Basilicata, responsabile dell'attività istruttoria, dell'adozione dei provvedimenti di concessione, erogazione ed eventuale decadenza e revoca delle agevolazioni con conseguente attività di recupero del credito.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Avviso valgono le seguenti definizioni:

- a. **destinatario finale** dell'intervento: il soggetto giuridico al quale viene erogato il finanziamento a seguito della sottoscrizione del contratto di Finanziamento e che assume i relativi obblighi contrattuali;
- b. **microimprese con difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito:**
 - b.1. **nuove imprese** ovvero le imprese attive da meno di 5 anni alla data di presentazione della domanda, così come definite dalla L. n. 180/2001 art. 5 comma 1 lettera i);
 - b.2. **imprese femminili**, ovvero le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza dei

soci sia costituita da donne, le imprese individuali gestite da donne, ai sensi della Legge n. 180/2011, art. 5 lettera l), ovvero il libero professionista donna;

- b.3. **imprese giovanili**, ovvero le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore o uguale a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone abbia età inferiore o uguale a trentacinque anni, le imprese individuali il cui titolare abbia età inferiore o uguale a trentacinque anni, ai sensi della Legge n. 180/2011, art. 5 lettera m), ovvero, il giovane professionista con età inferiore o uguale a trentacinque anni;
- b.4. le imprese non rientranti nelle definizioni di cui ai precedenti punti b.1), b.2) e b.3) e attive da più di 5 anni alla data di presentazione della domanda e che da situazione economica e patrimoniale (classificata secondo i criteri della IV Direttiva CEE) relativa all'ultimo esercizio contabile chiuso, rispettino almeno due dei seguenti parametri:
- i. disponibilità liquide (Voce C -IV Attivo dello Stato Patrimoniale) inferiori ai 50.000 euro;
 - ii. ricavi (Voce A-1 del Conto Economico) annuali inferiori ai 240.000 euro; in caso di professionisti il limite è ridotto a 120.000 euro;
 - iii. immobilizzazioni materiali (Voce B II Attivo dello Stato Patrimoniale) per un valore inferiore ai 200.000 euro;
- b.5. Imprese in grado di dimostrare il diniego, da parte dell'istituto bancario, ad una richiesta di finanziamento presentata dall'impresa per la copertura delle spese connesse ad un piano di sviluppo/consolidamento, simile a quello candidato sul presente Avviso.

Inoltre, in tutti i casi, le microimprese non devono aver beneficiato, negli ultimi dodici mesi, per l'attività imprenditoriale/professionale, di altri finanziamenti esterni o di mutui per un importo complessivo superiore a € 30.000 (non sono da considerarsi ai fini del calcolo eventuali operazioni di affidamento, apertura di credito, smobilizzo crediti né altre operazioni che non prevedano l'erogazione diretta di una somma di capitale).

- c. **domanda on line**: la domanda presentata tramite la procedura informatica accessibile dal portale "Centrale Bandi" del sito www.regione.basilicata.it, secondo le modalità indicate all'articolo 10 del presente Avviso;
- d. **lavoratore autonomo**: colui che esercita attività lavorativa diversa da quelle di lavoro dipendente, caratterizzata dall'autonomia, intesa come organizzazione della propria attività con mezzi idonei al raggiungimento del risultato. Ai fini del presente Avviso, la categoria comprende sia l'imprenditore individuale che il libero professionista;
- e. **microimpresa**: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure registra un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, come definita nel Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

- f. **preammortamento:** periodo intercorrente dalla data di erogazione del finanziamento ed avvio del rimborso del finanziamento;
- g. **proponente:** titolare dell'impresa individuale / rappresentante legale dell'impresa/libero professionista che presenta la domanda di concessione del prestito sul presente Avviso;
- h. **ultimazione dell'investimento:** data dell'ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente);
- i. **unità locale:** la struttura, anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, deputata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale risultante da visura camerale. In caso di attività esercitata presso la sede legale, l'unità locale coincide con la sede legale.

Art. 3

Soggetti destinatari

1. Possono presentare domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso le microimprese che, per condizioni soggettive ed oggettive, si trovino in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito - così come definite all'art. 2, comma 1, lettera b del presente Avviso, che intendano realizzare investimenti in sedi operative ubicate o da ubicarsi nel territorio della Regione Basilicata, in una delle forme di seguito indicate:
 - Lavoratore Autonomo¹;
 - Società di persone;
 - Società cooperativa;
 - Società a responsabilità limitata;
 - Società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis codice civile;
2. Le microimprese che intendono presentare domanda di finanziamento sul presente Avviso, alla data di inoltro della domanda devono aver già avviato l'attività e devono:
 - a. essere costituite e iscritte nel Registro delle Imprese alla Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente. Tale requisito non è richiesto nel caso di libero professionista, per il quale è invece richiesto il possesso della Partita IVA;
 - b. essere iscritte ad un albo/ordine professionale (professioni ordinistiche). Tale requisito è richiesto per il libero professionista che per l'esercizio della propria attività professionale ha l'obbligo di essere iscritto ad un albo/ordine professionale (professioni ordinistiche);
 - c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d. non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica,

¹ Come definito all'art.2 dell'Avviso.

hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;

- e. non essere impresa in difficoltà². Tale requisito non è richiesto nel caso di lavoratore autonomo;
 - f. ove applicabile, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione straordinaria;
 - g. non aver avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che abbia proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbia presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione; tale requisito è riferito anche al titolare e ai singoli amministratori della società destinataria finale;
 - h. non essere destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - i. non essere sottoposti ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis³, 32 ter⁴ e 32 quater⁵ del codice penale i seguenti soggetti:
 - i.1. la totalità dei soci (in caso di società in nome collettivo),
 - i.2. la totalità dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice),
 - i.3. tutti i membri dell'organo amministrativo, il rappresentante legale e i soci di maggioranza (in caso di società a responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limitata),
 - i.4. tutti i membri dell'organo amministrativo, il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci (in caso di società cooperative),
 - i.5. l'eventuale direttore Tecnico ove previsto.
3. Non possono presentare domanda i soggetti proponenti che hanno ottenuto agevolazione sui precedenti Avvisi Pubblici per la erogazione di Microcrediti della Regione Basilicata e che non siano in regola con il rimborso delle rate.
4. Possono beneficiare del finanziamento di cui al presente Avviso i Destinatari Finali:
- a. nei cui confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, e rispetto ai quali non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (rispetto della normativa antimafia).

² Cfr. Allegato A per la definizione di Impresa in difficoltà (Reg. UE n.651/2014)

³ L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

⁴ L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

⁵ Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- b. che siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC);
- c. che non risultano inadempimenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all'art. 48-bis DPR n. 602/73 (verifica inadempimenti Agenzia Entrate – Riscossione).

Art. 4

Tipologie di iniziative

1. Con il presente Avviso sono finanziabili le iniziative da realizzare in Basilicata, volte al consolidamento e allo sviluppo di un'attività imprenditoriale/professionale già esistente, attraverso:
 - a. la realizzazione di nuovi progetti,
 - b. l'espansione dell'impresa,
 - c. il rafforzamento delle sue attività generali

I finanziamenti copriranno le spese per gli investimenti materiali e immateriali e forniranno all'impresa il necessario capitale circolante per realizzare i suddetti obiettivi.

2. Ai fini della verifica dell'inizio attività farà fede la data di "inizio attività" rilevabile dalla:
 - visura CCIAA che sarà acquisita dal Soggetto Gestore nel corso del procedimento istruttorio, per le attività iscritte alla CCIAA di competenza;
 - comunicazione di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate, per le attività non iscritte alla CCIAA.
3. Ai fini della verifica del requisito di impresa femminile e giovanile farà fede quanto:
 - riportato dalla visura CCIAA che sarà acquisita dal Soggetto Gestore nel corso del procedimento istruttorio, per le srl, srls, sas e snc iscritte alla CCIAA di competenza;
 - dichiarato dal proponente in caso società cooperativa e attività di lavoro autonomo.

Art. 5

Settori di attività

1. Sono ammissibili le iniziative rientranti nei settori di attività di cui ai Codici di Attività ATECO ISTAT 2007 riportati nell'**Allegato A** al presente Avviso.
2. Non sono concedibili, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, aiuti alle imprese che operano nei seguenti settori:
 - a) della pesca e dell'acquacoltura; disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;
 - c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, nei casi seguenti:

- i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- d) del trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli;
- e) del settore carboniero, della costruzione navale, siderurgia e fibre sintetiche.
3. Sono inoltre escluse:
- a) le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - b) le attività subordinate all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione;
 - c) le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
 - d) le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92) e la pornografia;
 - e) le attività di commercio di armi e munizioni;
 - f) le attività del settore informatico direttamente e specificatamente connesse alle attività escluse, di cui ai precedenti punti c), d) ed e);
 - g) le attività di organizzazione associative;
 - h) fornitura e produzione di energia elettrica.

Art. 6

Risorse finanziarie

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a € 4.500.000, a valere sulle risorse residue del Fondo Regionale di Venture Capital (DD.G.R. Basilicata n. 1626/2011 e n. 507/2014.)
2. A valere sulla dotazione finanziaria complessiva di cui al precedente comma 1 è assicurata una riserva di fondi complessivamente pari ad € 1.000.000 per le microimprese femminili e giovanili come definite all'art. 2 comma 1 lettera b.2) e lettera b.3) dell'Avviso; l'ammontare della riserva potrà essere rivista, in funzione dell'effettivo tiraggio della stessa.
3. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di implementare la dotazione finanziaria con ulteriori fondi che, a qualsiasi titolo, si rendessero successivamente disponibili.

Art. 7

Requisiti del finanziamento

1. I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari finali sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:
 - a. Importo minimo: € 5.000,00
 - b. Importo massimo: € 30.000,00
 - c. Durata: fino a un massimo di 84 mesi, incluso il preammortamento, di cui alla successiva lettera d) del presente comma.
 - d. Preammortamento: 24 mesi⁶; nel periodo di preammortamento non maturano interessi passivi;
 - e. Tasso applicato: tasso fisso pari al 70% del tasso di riferimento UE rilevato all'atto della concessione, decorrente dal 24esimo mese successivo all'erogazione del finanziamento.
 - f. Spese per l'istruttoria: zero.
 - g. Commissioni di erogazione: zero.
 - h. Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al destinatario un interesse di mora pari al tasso legale vigente al momento dell'inadempimento e maturato dal 90esimo giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di effettivo pagamento.
 - i. Rimborso: rate costanti mensili posticipate.
 - j. Modalità pagamento: tramite bonifico bancario.
 - k. Garanzie: non saranno richieste garanzie reali e/o personali.
2. Ai destinatari finali che ne facciano richiesta potrà essere accordata la restituzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della quota capitale, senza l'applicazione di penali, oltre agli eventuali interessi maturati, se dovuti, tra la data di pagamento dell'ultima rata e la data del rimborso totale, fermi restando gli altri obblighi contrattuali di cui al successivo art. 16 e le cause di revoca di cui all'art. 17.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Il finanziamento andrà a coprire i costi connessi alla realizzazione del programma ammesso che potrà comprendere sia spese per investimenti (materiali e immateriali) sia spese di funzionamento e gestione (capitale circolante), connesse all'attività economica da realizzare, al netto dell'IVA.
2. Le spese per investimento dovranno essere pari almeno al **30%** delle spese complessivamente ammesse. Conseguentemente le spese di funzionamento e gestione dovranno essere pari o inferiori al **70%** delle spese complessivamente ammesse.
3. Sono ritenute ammissibili le spese strettamente funzionali all'attività da esercitare, effettuate in data successiva a quella di presentazione della domanda on line.

⁶ Il preammortamento decorre dalla data dell'erogazione del finanziamento attestata dalla data di valuta del bonifico e fino all'ultimo giorno del 23esimo mese successivo alla suddetta data di valuta.

4. Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti materiali ed immateriali (a titolo esemplificativo e non esaustivo), riferiti a beni e servizi considerati ammortizzabili e al netto dell'IVA:
 - a. spese per opere murarie e assimilate a condizione che facciano parte di un progetto organico e funzionale. Non saranno ammessi progetti costituiti solo da opere murarie e assimilate;
 - b. spese per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, hardware;
 - c. spese per l'acquisto di automezzi di tipo commerciale, (furgoni ed autocarri) strettamente funzionali all'effettiva produzione del bene e/o erogazione del servizio, a servizio della tipologia di attività candidata e a servizio dell'unità produttiva interessata dall'agevolazione o gli autoveicoli necessari per l'attività di NCC e similari;
 - d. programmi informatici, portale web, brevetti e certificazioni;
 - e. consulenze specialistiche (compresa la spesa per la perizia tecnica asseverata a certificazione delle spese sostenute a ultimazione dell'investimento di cui all'art. 15 comma 1 lettera f) dell'Avviso);
 - f. spese connesse all'acquisizione di certificazioni, intese come importo pagato dall'impresa all'organismo certificatore per l'acquisizione della certificazione.
5. Sono ammissibili le seguenti spese di funzionamento e gestione (a titolo esemplificativo e non esaustivo), al netto dell'IVA:
 - a. spese per merci, materie prime, semilavorati e materiali di consumo;
 - b. spese di promozione e pubblicità, comprese le spese per campagne di web marketing, servizi cloud;
 - c. spese per la locazione di immobili;
 - d. spese relative alle utenze intestate direttamente al destinatario finale del finanziamento (energia, riscaldamento, acqua, telefoniche, connessioni alla rete, ecc);
 - e. canoni ed abbonamenti a banche dati;
 - f. spese relative al personale contrattualizzato a tempo indeterminato o determinato assunto in applicazione dei CCNL firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi;
 - g. premi per polizze assicurative;
 - h. corsi di formazione e prestazioni professionali.
6. Non sono ammissibili le seguenti spese relative a:
 - a. acquisto di motoveicoli e automobili (ad eccezione dei veicoli di cui al precedente comma 4, lettera c) del presente articolo);
 - b. acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - c. interessi passivi e spese per leasing;
 - d. acquisto di terreni e beni immobili;
 - e. beni e servizi il cui pagamento è stato effettuato in contanti o con altra modalità non tracciabile;

- f. costi relativi a tasse, spese amministrative, multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
 - g. interessi di mora;
 - h. ammortamenti;
 - i. commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
 - j. costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
 - k. consolidamento debiti bancari;
 - l. acquisto di beni di rappresentanza o ad uso promiscuo;
 - m. beni e servizi forniti da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che siano in qualsiasi forma legati al Destinatario Finale ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - n. beni e servizi se intervenute tra soggetti tra i quali intercorrono rapporti di parentela e affinità entro il terzo grado.
 - o. IVA, nel caso in cui non rappresenti un costo.
7. L'acquisto di beni usati è spesa ammissibile purché vengano acquistati da imprese che svolgono abitualmente attività di commercializzazione di tali beni, e vengano rispettate, ai sensi art. 16 del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 le seguenti condizioni:
- a. il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo pubblico regionale, nazionale o europeo;
 - b. il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - c. le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
8. Le spese ammissibili ai sensi del presente articolo sono considerate finanziabili a condizione che facciano parte di un programma d'investimento organico e funzionale, idoneo a conseguire gli obiettivi economici prefissati dal proponente, indicati in domanda e nei relativi allegati. Le suddette spese devono essere tutte sostenute entro il termine previsto dal successivo art. 16 comma 1, lettera b) dell'Avviso. Qualora ad esito delle pertinenti verifiche si dovesse verificare la riduzione delle spese ammesse con delibera di concessione del finanziamento, sarà adottata la revoca parziale del finanziamento.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
10. In caso di concessione del finanziamento, il programma di investimento approvato comprensivo delle spese di gestione, non potrà essere modificato e/o rimodulato, se non previa autorizzazione di Sviluppo Basilicata, che si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e congruità delle modifiche proposte anche in sede di verifica finale.

Art. 9

Intensità dell'aiuto e cumulo

1. Le agevolazioni del presente Avviso si configurano come Aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013. L'importo massimo degli aiuti concedibili all'impresa

unica”, così come definita dall’art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n.1407/2013, non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale le agevolazioni vengono concesse e i due esercizi finanziari precedenti). Nel caso di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, l’importo massimo degli aiuti concedibili non deve superare il massimale di € 100.000,00.

2. L’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso (Delibera di ammissione/concessione).
3. In riferimento al presente strumento finanziario si precisa che l’intero ammontare del Finanziamento è inteso come “finanziamento agevolato”.
4. L’intensità dell’agevolazione, da calcolare in ESL, sarà definita sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della “Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione” (2008/C 14/02).
5. Ciascuna iniziativa riconosciuta ammissibile ai sensi del presente Avviso verrà inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi e con le modalità indicate dal Decreto n. 115 del 31/05/2017 e sarà soggetta alle preventive verifiche previste dal citato Decreto n. 115 del 31/05/2017.
6. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’art. 3, paragrafo 2, del citato Regolamento (UE) n. 1407/2013.
7. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze del caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
8. In caso di cumulo di agevolazioni sugli stessi costi ammissibili, al fine di evitare situazioni di sovra-finanziamento pubblico, l’importo risultante dal cumulo di sovvenzioni (contributi a fondo perduto) con strumenti finanziari (rappresentati da finanziamenti agevolati e da finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche) oppure il cumulo risultante dalla combinazione di due strumenti finanziari, relativi agli stessi costi ammissibili, non potrà essere superiore ai suddetti costi.

Art. 10

Modalità di presentazione della domande

1. La procedura di presentazione della domanda di finanziamento è a sportello. La domanda potrà essere compilata ed inviata a partire dalle ore 8:00 del 16 aprile 2020; l’importo complessivo dei finanziamenti richiesti dalle imprese candidate e l’eventuale esaurimento delle risorse disponibili, verrà tempestivamente comunicata mediante pubblicazione sul sito di Sviluppo Basilicata (www.sviluppobasilicata.it) e della Regione Basilicata.

2. Termini diversi potranno essere stabiliti con provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio competente.
3. La procedura di presentazione della domanda prevede l'accesso alla piattaforma informatica "Centrale Bandi", tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione "Avvisi e Bandi" - e richiede che i soggetti proponenti accedano al servizio effettuando l'autenticazione mediante SPID⁷ oppure mediante credenziali rilasciate dalla Regione Basilicata⁸ e che siano altresì in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e di un sistema per la firma digitale.
4. All'interno della sezione "Avvisi e Bandi" dedicata al presente Avviso saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione ed inoltro della candidatura telematica.
5. La domanda (comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016) dovrà essere compilata on line sulla piattaforma informatica "Centrale Bandi", sulla base dello schema di cui all'**Allegato B** al presente Avviso, firmata digitalmente dal proponente e inoltrata telematicamente con conseguente assegnazione del protocollo attestante la sua ricezione.
6. La domanda di cui all'**Allegato B**, conterrà la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti;
7. Il proponente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda (Allegato B) e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
8. L'ordine cronologico di invio della domanda on line determinerà l'ordine progressivo di istruttoria delle istanze. L'ordine di ammissione delle domande, invece, può anche essere diverso dall'ordine di istruttoria delle istanze, purché venga lasciato impregiudicato il diritto delle domande che hanno un protocollo precedente, a ricevere i finanziamenti, in caso di conclusione positiva dell'iter istruttorio.
9. Ciascun proponente può presentare una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature.
10. Non saranno considerate istruibili e saranno escluse le domande non candidate secondo la procedura di cui al presente articolo.
11. Tutte le comunicazioni relative il procedimento amministrativo di cui al presente Avviso saranno notificate da Sviluppo Basilicata alla PEC del proponente indicata in domanda. La PEC dovrà appartenere ed essere direttamente riconducibile al proponente/Destinatario Finale.
12. Il proponente dovrà altresì riscontrare le comunicazioni di cui al precedente comma 11, nei tempi e nei modi ivi previsti nelle specifiche comunicazioni.
13. Le comunicazioni prodotte nella fase di valutazione della domanda, di monitoraggio e rendicontazione del finanziamento, comprensive della eventuale documentazione allegata, dovranno essere caricate dal proponente sulla piattaforma informatica "Centrale Bandi", nella sezione "my page" dedicata alla propria istanza. In ogni caso dovrà essere inviata a Sviluppo Basilicata una comunicazione tramite PEC dell'avvenuto caricamento, utilizzando l'indirizzo PEC piccoliprestiti@pec.sviluppobasilicata.it oppure altro indirizzo PEC comunicato

⁷ L'account SPID deve essere di Livello 2 o superiore.

⁸ In tal caso sarà possibile accedere con la Carta Nazionale dei Servizi oppure mediante Username, Password e Pin. Tale modalità è utilizzabile solo se si è già in possesso delle credenziali rilasciate da Regione Basilicata entro il 19.4.2017.

da Sviluppo Basilicata. In tutte le comunicazioni intercorrenti tra il proponente ed il Soggetto Gestore dovrà necessariamente essere riportato il numero di istanza della domanda e la dicitura "Piccoli Prestiti - DGR n. 197 del 20.03.2020".

Art. 11

Documentazione richiesta

1. Alla domanda compilata on line va allegata, mediante caricamento sulla piattaforma Centrale Bandi, la seguente documentazione:
 - a) piano di consolidamento e sviluppo dell'attività imprenditoriale/professionale secondo il format di cui all'**allegato C** al presente Avviso, firmato digitalmente dal proponente;
 - b) copia dei preventivi di spesa dei beni d'investimento con indicazione delle caratteristiche tecniche degli stessi;
 - c) in caso di opere murarie ed assimilate, occorre produrre la documentazione atta a dimostrare il rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche (visura catastale, certificato di agibilità e/o eventuali autorizzazioni sanitarie o eventuali altre autorizzazioni specifiche relative all'immobile nel quale sarà realizzato il programma degli investimenti e delle spese)
 - d) per le consulenze oltre ai preventivi, la documentazione dovrà essere corredata anche dal curriculum vitae dei professionisti da coinvolgere nell'attività e dall'indicazione dei parametri utilizzati per il calcolo del compenso previsto per ogni tipologia di servizio offerto;
 - e) titolo di disponibilità dell'immobile in cui verrà realizzato il programma d'investimento oggetto di domanda in corso di validità. Lo stesso dovrà essere regolarmente registrato e intestato all'impresa beneficiaria;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare/rappresentate legale dell'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo il format di cui all'**Allegato D** al presente Avviso, attestante:
 - f.1. il conto corrente che sarà dedicato alle transazioni connesse al finanziamento di cui al presente Avviso, con indicazione del/i soggetti/o titolato/i a operare sul conto corrente dedicato. Il medesimo conto corrente dovrà essere intestato esclusivamente al Destinatario Finale ed utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al progetto finanziato;
 - f.2. eventuali altre iscrizioni dei soci ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS (artigiani e commercianti) per le quali l'assolvimento degli obblighi previdenziali non è in capo all'impresa;
 - g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare/rappresentate legale dell'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo il format di cui all'**Allegato D** al presente Avviso, attestante la presenza di ulteriori agevolazioni richieste/ottenute sul medesimo investimento (**Allegato E**)
 - h) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal titolare/legale rappresentante dell'impresa attestante l'iscrizione alla CCIAA¹⁰, per le imprese iscritte alla CCIAA, secondo il format di cui all'**Allegato F** all'Avviso. Tale documentazione non è richiesta

⁹ Per richiedere il DURC, necessario per l'erogazione del finanziamento.

¹⁰ Per richiedere la comunicazione antimafia necessaria per l'erogazione del finanziamento.

nel caso di libero professionista e di impresa individuale iscritta all'Albo Artigiani della CCIAA di competenza;

- i) ultimo bilancio approvato completo della ricevuta telematica di trasmissione. Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio e per i liberi professionisti occorre allegare la copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate complete della ricevuta telematica di trasmissione nonché il prospetto Costi e Ricavi e la situazione patrimoniale relativa agli ultimi due esercizi;
- j) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal titolare/legale rappresentante dell'impresa attestante gli aiuti De Minimis ricevuti, secondo il format di cui all'**Allegato M**.

2. Ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, a seconda dei casi, va allegata la documentazione aggiuntiva, come di seguito specificato:

- a. **imprese di cui all'art. 2 comma 1 lettera b.4) dell'Avviso:** alla domanda compilata on line dovrà essere allegata l'asseverazione, redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di non bancabilità, con eventuale specificazione dei requisiti non attestati in ragione del regime di contabilità adottato dall'impresa, sulla base del format di cui all'**Allegato G**;
- b. **le imprese di cui all'art. 2 comma 1 lettera b.5) dell'Avviso:** alla domanda compilata on line dovrà essere allegata copia della comunicazione di diniego da parte dell'istituto di credito;
- c. **i liberi professionisti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b.1) ovvero art. 2 comma 1 lettera b.4) dell'Avviso:** alla domanda compilata on line dovranno allegare la comunicazione di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate.

Art. 12

Valutazione delle domande

- 1. Le domande saranno esaminate fino a concorrenza della dotazione finanziaria, secondo l'ordine indicato al precedente art. 10, comma 7.
- 2. La valutazione delle domande di agevolazione prevede:
 - a) una **verifica formale** finalizzata a controllare:
 - a.1 la regolare sottoscrizione della domanda on line da parte del proponente (rif. art. 10, comma 5 dell'Avviso);
 - a.2 presenza della documentazione di cui al precedente art. 11, redatta in conformità agli schemi ivi richiamati;
 - a.3 la sussistenza dei requisiti di accoglibilità dei progetti di impresa candidati con riferimento alle tipologie di iniziative ed ai settori di attività di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 dell'Avviso;
 - a.4 la sussistenza dei requisiti di accesso dei soggetti destinatari di cui all'art. 3 dell'Avviso.
 - a.5 che ciascun proponente abbia presentato una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature di cui all'art. 10 comma 8, dell'Avviso.

Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente punto a.1) comporta l'esclusione della domanda.

b) una **verifica di merito** finalizzata:

- b.1. alla valutazione di fattibilità economico finanziaria del progetto candidato mediante l'assegnazione dei punteggi di cui al successivo art. 13 ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità;
- b.2. alla verifica dell'ammissibilità delle spese previste nel progetto candidato, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 8;
- b.3. alla determinazione dell'importo del finanziamento concedibile, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti art. 7 e art. 8.

- 3. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell'istruttoria sulla base delle informazioni contenute nella scheda tecnica e dell'eventuale ulteriore documentazione acquisita in sede istruttoria e potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio del soggetto gestore, in relazione alla loro completezza, congruità e funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa.
- 4. Durante la fase istruttoria Sviluppo Basilicata, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili ai fini istruttori.
- 5. Saranno ammesse al finanziamento, nei limiti della dotazione finanziaria, le domande che superino sia la verifica formale che la verifica di merito.
- 6. Sviluppo Basilicata, durante la verifica formale e di merito, potrà procedere a richiedere al proponente eventuali chiarimenti ed integrazioni documentali, nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11. Il proponente dovrà inoltrare a Sviluppo Basilicata le osservazioni e la documentazione integrativa nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, commi 11 e 12 dell'Avviso, ed entro i termini ivi previsti.
- 7. La mancata produzione dei chiarimenti richiesti, entro il termine stabilito, determinerà la valutazione della domanda sulla base della documentazione originariamente presentata.
- 8. Le domande che non abbiano superato la verifica formale o di merito saranno ritenute rispettivamente inaccoglibili e inammissibili. Di tale esito sarà data comunicazione al proponente nel rispetto della Legge 241/1990, dandone comunicazione al proponente nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11. Il proponente dovrà inoltrare a Sviluppo Basilicata le eventuali osservazioni e la relativa documentazione a supporto nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 commi 11 e 12 dell'Avviso.
- 9. Saranno effettuati controlli a campione sulle domande proposte per l'ammissione¹¹ al finanziamento, sui dati dichiarati dal proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 dello stesso, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza della domanda candidata sul presente Avviso Pubblico.
- 10. Per le domande rientrate nel campione di cui al precedente comma 7, l'ammissione alle agevolazioni può essere subordinata alla positiva conclusione delle relative verifiche.
- 11. La delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni è adottata da Sviluppo Basilicata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni, di cui al precedente comma 6, nei casi

¹¹ Di cui all'art. 14 comma 1 dell'Avviso.

di controllo delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13

Soglie minime di ammissibilità

1. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punti assegnati sulla base dei criteri indicati nella tabella di seguito riportata. La soglia minima da raggiungere è di 30/60 punti di cui almeno 18 punti riferiti alla "Fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa candidata" (criterio 3):

Criterio	Punteggio
<i>Per 0 (zero) si intende informazione nulla e per 10 informazione completa ed esaustiva/requisito pienamente sussistente</i>	
1 - Qualità del progetto candidato	
1.1 Completa descrizione degli aspetti caratterizzanti la proposta progettuale per il quale viene chiesto il finanziamento in riferimento al piano di consolidamento/sviluppo/ampliamento candidato in relazione ai prodotti/servizi che si intendono produrre/erogare	da 0 a 10
1.2 Funzionalità e coerenza dell'investimento e delle spese previste e cantierabilità del progetto candidato.	da 0 a 10
2 - Qualità dell'organizzazione	
2.1 Qualità, idoneità ed esperienza delle professionalità proposte per l'implementazione del progetto, coerenza delle precedenti esperienze con l'iniziativa candidata.	da 0 a 10
3 - Fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa candidata	
3.1 Opportunità di mercato e prospettive di sviluppo, in riferimento ai beni/servizi che si intendono offrire e all'area geografica servita	da 0 a 10
3.2 Coerenza delle previsioni di ricavi con il mercato individuato e sostenibilità economico-finanziaria del progetto candidato.	da 0 a 10
3.3 Capacità di rimborso del finanziamento.	da 0 a 10
Max	60
Punteggio minimo	30

Art. 14

Concessione ed erogazione del finanziamento

1. Per le domande che hanno superato positivamente la verifica formale e di merito, Sviluppo Basilicata effettua gli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
2. Qualora ad esito della istruttoria formale e di merito ed espletati gli adempimenti di cui al precedente comma 1, sia verificata:
 - a) una decurtazione sostanziale delle spese candidate, Sviluppo Basilicata ne darà comunicazione, con indicazione delle spese ammissibili, di quelle non ammissibili e del finanziamento concedibile, nel rispetto della Legge 241/1990 e nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11. Il proponente dovrà inoltrare a Sviluppo Basilicata le eventuali osservazioni e la relativa documentazione a supporto nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 commi 11 e 12 dell'Avviso;
 - b) una decurtazione non sostanziale delle spese candidate o nessuna decurtazione, Sviluppo Basilicata procederà all'adozione della delibera di ammissione.
3. Ai soggetti ammessi al finanziamento (di seguito Destinatari Finali), Sviluppo Basilicata comunicherà, nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11, gli estremi della delibera di ammissione, invitandoli a sottoscrivere il contratto di finanziamento presso gli uffici di Sviluppo Basilicata. La sottoscrizione potrà avvenire anche mediante firma digitale con inoltro via PEC.
4. Il contratto di finanziamento conterrà, tra l'altro:
 - l'importo del finanziamento accordato,
 - l'entità dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) associata¹²,
 - il dettaglio del programma di spesa finanziato con indicazione delle spese ammissibili,
 - il piano di ammortamento,
 - le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento,
 - l'indicazione degli obblighi del Destinatario Finale e delle cause di revoca del finanziamento erogato, nonché indicazioni circa la gestione dei ritardi nel rimborso delle rate, le modalità di recupero del finanziamento in caso di revoca delle agevolazioni oppure in caso di morosità con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento e relativa decadenza del beneficio del termine,
 - del codice COR (Codice Identificativo dell'Aiuto),
 - eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente Avviso Pubblico.
5. Una copia del contratto di finanziamento dovrà essere sottoscritta per accettazione dal Destinatario Finale e consegnata a Sviluppo Basilicata, entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione di cui al precedente comma 3, unitamente al piano di ammortamento del finanziamento. La sottoscrizione potrà avvenire anche mediante firma digitale con inoltro via PEC.
6. L'erogazione del finanziamento avverrà in un'unica soluzione mediante bonifico di accredito sul c/c bancario (o postale) dedicato – anche in maniera non esclusiva al progetto finanziato- previa acquisizione della documentazione di cui al precedente comma

¹²L'Equivalente Sovvenzione Lorda sarà calcolata sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (2008/C 14/02).

5 e dopo aver effettuato le pertinenti verifiche - ove previsto - del rispetto della normativa antimafia, della regolarità contributiva (DURC) e dell'ex art. 48-bis DPR n. 602/73 (verifica inadempimenti Agenzia Entrate - Riscossione).

Art. 15

Rendicontazione delle spese

1. Il Destinatario Finale deve ultimare l'investimento e sostenere le spese di investimento e di funzionamento e gestione entro il termine di 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, dandone comunicazione a Sviluppo Basilicata nei successivi 30 giorni provvedendo a trasmettere contestualmente la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese, di seguito elencata:
 - a. fatture e altri documenti aventi eguale valore probatorio relative a tutte le spese sostenute, complete della dicitura "*Titolo di spesa relativo all'Avviso Piccoli Prestiti di cui alla DGR Basilicata n. 197 del 20.03.2020 e ss.mm.ii.* ";
 - b. relativamente alle spese di investimento, dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura rendicontata secondo il format di cui all'**Allegato H** all'Avviso. Le dichiarazioni liberatorie dovranno essere firmate digitalmente dai soggetti fornitori oppure in copia conforme all'originale;
 - c. estratto del conto corrente bancario (o postale) dedicato, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - d. relativamente alle spese di investimento, documentazione fotografica degli eventuali acquisti di beni materiali e delle parti di opere murarie realizzate e rendicontate;
 - e. con riferimento ai beni immateriali occorre presentare documentazione atta a dimostrare l'investimento effettuato. In particolare occorre presentare copia delle licenze, della certificazione acquisita, della documentazione probatoria del brevetto acquisito e delle relazioni dettagliate dei risultati ottenuti dalle consulenze. Queste ultime devono essere complete del curriculum vitae dei professionisti, dettaglio giornate-uomo con indicazione, per ogni giornata, dell'attività svolta e dei professionisti coinvolti;
 - f. la perizia tecnica asseverata a certificazione delle effettive spese sostenute ad ultimazione dell'investimento secondo il format di cui all'**Allegato I** all'Avviso, redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo Albo di appartenenza, estraneo all'impresa Destinataria Finale;
 - g. nel caso in cui il programma di investimento finanziato comprenda la realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista la procedura di C.I.L., S.C.I.A. e/o permesso di costruire occorre presentare documentazione attestante la fine dei lavori presentata alla Pubblica Amministrazione competente;
 - h. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal venditore del bene usato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo regionale, nazionale o europeo e se gli stessi siano o meno conformi alle norme e agli standard pertinenti (*solo in caso di acquisto di beni usati*), secondo il format di cui all'**Allegato L**.
2. La comunicazione di ultimazione dell'investimento e di rendicontazione delle spese deve avvenire nelle forme e con le modalità di cui al precedente articolo 10, commi 11 e 12.

3. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati mediante:
 - a. verifica documentale su tutte le domande ammesse a finanziamento e che avranno comunicato l'ultimazione dell'investimento unitamente alla trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese;
 - b. sopralluogo presso la sede in cui è stato realizzato l'investimento su un campione delle domande ammesse a finanziamento che avranno comunicato l'ultimazione dell'investimento unitamente alla trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese.
4. Nel corso dei controlli di cui ai precedenti commi 1 e 3 saranno accertati anche il completamento, l'ammissibilità, la congruità e la funzionalità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto in domanda di ammissione. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Sviluppo Basilicata, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle singole spese ammissibili e la conseguente rettifica e rideterminazione delle stesse e conseguente revoca parziale dell'agevolazione.
5. A seguito delle verifiche di cui al precedente comma 4 sarà comunicato al Destinatario Finale il dettaglio delle spese rendicontate con indicazione di quelle ammesse e l'entità dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) definitivamente associata.

Art. 16 **Obblighi**

1. Il Destinatario Finale del finanziamento è obbligato a:
 - a. sottoscrivere il contratto di finanziamento e a trasmettere lo stesso a Sviluppo Basilicata così come previsto dall'art. 14, comma 5 dell'Avviso; Sviluppo Basilicata, per motivate esigenze, su apposita richiesta del Destinatario Finale, può differire il termine ivi previsto;
 - b. ultimare l'investimento e sostenere le spese di funzionamento e gestione entro il termine di 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, dandone comunicazione a Sviluppo Basilicata entro i successivi 30 giorni. Sviluppo Basilicata, per motivate esigenze, su apposita richiesta del destinatario finale, può differire tale termine;
 - c. richiedere a Sviluppo Basilicata l'autorizzazione alla variazione sostanziale dei contenuti (tipologia beni, modalità di esecuzione etc) del progetto ammesso con delibera di concessione del finanziamento. Le richieste di variazione devono avvenire nelle forme e con le modalità di cui al precedente articolo 10, commi 11 e 12;
 - d. in caso di autorizzazione alla variazione di cui alla precedente lettera c) del presente comma, a sottoscrivere la modifica del contratto di finanziamento e a trasmettere lo stesso a Sviluppo Basilicata caricando il documento sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella sezione "my page" della propria istanza;
 - e. realizzare il progetto ammesso nell'unità locale indicata nella domanda di agevolazione che deve necessariamente essere ubicata nel territorio della Regione Basilicata. L'attività ammessa deve essere mantenuta nel territorio della Regione Basilicata per almeno 3 anni dall'ultimazione dell'investimento;
 - f. produrre la documentazione prevista nel contratto o richiesta da Sviluppo Basilicata nel corso del procedimento amministrativo;

- g. restituire il finanziamento secondo il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento, entro la fine di ogni mese tramite bonifico bancario (singolo o ripetitivo) o altra modalità tracciabile;
- h. restituire a Sviluppo Basilicata il finanziamento non utilizzato per le finalità previste dal presente Avviso e indicate nel modulo di domanda e documentazione ad essa allegata, relativo a spese non ammissibili a seguito di provvedimento di revoca parziale di cui all'art. 17, comma 3 del presente Avviso;
- i. assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche, da parte di da parte di Sviluppo Basilicata e della Regione Basilicata, con la presenza del personale interessato e agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle verifiche in loco;
- j. fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste da Sviluppo Basilicata e/o dalla Regione Basilicata entro i termini fissati;
- k. non utilizzare il finanziamento per finalità diverse da quelle previste nel progetto ammesso;
- l. autorizzare Sviluppo Basilicata ad alimentare banche dati per la verifica dell'affidabilità creditizia indicando il nominativo del Destinatario Finale con i dati relativi al finanziamento in essere, sulla base delle modalità previste dalle stesse banche dati;
- m. rispettare gli obblighi previsti dalla Legge 124/2017 e ss.ii.mm., art. 1, comma 125 e seguenti, esponendo nel proprio bilancio le agevolazioni ricevute con indicazione nella nota integrativa dei criteri di contabilizzazione ovvero pubblicare le medesime informazioni sul proprio sito internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L'inosservanza degli obblighi previsti dai commi 125 e 125-bis del citato art. 1 della L. 124/2017 e ss.ii.mm. sarà sanzionata ai sensi del comma 125-ter del citato comma 1 della L. 124/2017 e ss.ii.mm.
- n. non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni e servizi acquistati con le agevolazioni per un periodo minimo di 3 anni dall'ultimazione dell'investimento. È consentita la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti;
- o. non cessare l'attività prima che siano decorsi 3 anni dalla data di ultimazione dell'investimento;
- p. conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al progetto ammesso a finanziamento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, fino a 10 anni alla successivi alla ultimazione dell'investimento; la documentazione deve essere conservata sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- q. fino a 10 anni successivi alla ultimazione dell'investimento:
 - consentire eventuali controlli e ispezioni da parte di Sviluppo Basilicata, della Regione Basilicata, della Commissione Europea e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati al fine di verificare il corretto utilizzo dei Fondi;
 - fornire informazioni, dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni, richieste dalla Regione Basilicata, dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea, o da parte di altri Organismi autorizzati, al fine di verificare il corretto utilizzo dei Fondi;

2. È possibile la cessione, l'affitto o l'usufrutto di azienda o ramo di azienda subordinando la stessa all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al contratto di finanziamento e alla condizione che l'attività economica agevolata sia mantenuta nel territorio della Regione Basilicata. Tali obblighi si applicano anche in caso di assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda. In tutti i casi occorre comunicare a Sviluppo Basilicata l'eventuale autorizzazione.
3. Il Destinatario Finale si impegna a rispondere ad eventuali questionari somministrati da Sviluppo Basilicata o dalla Regione Basilicata sull'iniziativa candidata.

Art. 17

Decadenza, revoca e recupero delle somme erogate

1. Sviluppo Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. all'adozione di provvedimenti di decadenza nei casi di seguito indicati:
 - a. non veridicità di quanto dichiarato nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi;
 - b. in caso di esito negativo della verifica del rispetto del massimale di agevolazione "de minimis" attraverso la consultazione della banca dati RNA di cui all'art. 14, comma 1 dell'Avviso, propedeutiche all'adozione della delibera di concessione.
2. Sviluppo Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di revoca totale nei casi di seguito indicati nonché nelle ipotesi previste nel contratto di finanziamento:
 - a. qualora il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, di cui si acquisisca conoscenza successivamente alla sua erogazione;
 - b. mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o mancata trasmissione dello stesso a Sviluppo Basilicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 14 comma 5 dell'Avviso, salvo quanto previsto all'art. 16, comma 1 lettera a) dell'Avviso;
 - c. in caso di esito negativo della verifica della regolarità contributiva, del mancato rispetto della normativa antimafia e di esito negativo della verifica dell'ex art. 48-bis DPR n. 602/73 (verifica inadempimenti Agenzia Entrate – Riscossione);
 - d. mancata realizzazione del progetto ammesso, comprensivo delle eventuali variazioni e proroghe approvate da Sviluppo Basilicata, entro i termini di cui all'art. 16 comma 1 lettera b) dell'Avviso;
 - e. mancata realizzazione dell'investimento in un'unità locale ricadente nel territorio della Regione Basilicata e nel caso in cui la sede operativa non sia mantenuta nel territorio della Regione Basilicata per almeno 3 anni dall'ultimazione dell'investimento;
 - f. qualora entro il termine di 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, o entro il termine differito con apposita autorizzazione di Sviluppo Basilicata, il progetto ammesso al finanziamento sia completato solo parzialmente e lo stesso non risulti organico e funzionale;
 - g. nel caso di eventuali irregolarità sulle spese rendicontate e cofinanziate accertate e segnalate dall'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza;

- h. destinazione del finanziamento a finalità diverse rispetto a quelle contemplate nel progetto ammesso;
 - i. cessazione dell'attività del Destinatario Finale prima che siano decorsi 3 anni dalla data di ultimazione dell'investimento;
 - j. mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Avviso che possa compromettere il raggiungimento delle finalità previste dallo stesso;
3. Sviluppo Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di revoca parziale del finanziamento nei casi di seguito indicati nonché nelle ipotesi previste nel contratto di finanziamento:
- a. in caso di progetto parzialmente completato e nel caso in cui lo stesso risulti organico e funzionale, il progetto realizzato verrà ritenuto ammissibile e gli importi del finanziamento non utilizzati per le finalità previste saranno recuperati mediante una revoca parziale delle agevolazioni pari al suddetto importo non utilizzato, salvo eventuali conguagli tra le spese di investimento e le spese di gestione nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 comma 2 dell'Avviso ;
 - b. qualora le singole spese oggetto del progetto ammesso al finanziamento abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiore a quella prevista dal presente Avviso o a situazioni di sovra finanziamento, così come disciplinato dall'art. 9 del presente Avviso.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni, con conseguente recupero dell'importo del finanziamento erogato e non utilizzato per le finalità previste o relativo a spese non ritenute ammissibili. La delibera di revoca parziale dovrà procedere alla determinazione del finanziamento definitivamente ammesso, delle somme da recuperare e alla rideterminazione del piano di ammortamento.
5. Nel caso in cui vengano alienati, ceduti o distolti dall'uso consentito i beni e servizi acquistati con le agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 anni dall'ultimazione dell'investimento, si procederà alla revoca parziale dell'agevolazione, ed il destinatario finale sarà obbligato a rimborsare a Sviluppo Basilicata una quota dell'ESL connesso al finanziamento erogato, commisurato al periodo di mancato utilizzo dello stesso fino al termine minimo dei tre anni. È consentita la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti.
6. In tutti i casi di revoca, che intervenga dopo l'erogazione del Finanziamento, il Destinatario Finale decade dal beneficio del termine e sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del finanziamento ricevuto, al netto delle eventuali rate già rimborsate e maggiorato degli interessi legali e di una frazione dell'ESL commisurata al periodo di effettiva fruizione del Finanziamento, calcolato dalla data di erogazione fino alla data di completa restituzione.
7. In caso di revoca delle agevolazioni, Sviluppo Basilicata procederà al recupero dell'importo di cui al precedente comma 6 mediante il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.lgs 123/1998.
8. La procedura di recupero in via stragiudiziale sarà effettuata da Sviluppo Basilicata.
9. In caso di rinuncia al Finanziamento, il destinatario finale è tenuto ad inviare a Sviluppo Basilicata una comunicazione, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, comma 12 dell'Avviso. Nel caso in cui la rinuncia intervenga successivamente all'erogazione del Finanziamento, il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dello stesso, maggiorato degli interessi legali e di una frazione dell'ESL, commisurata al periodo

di effettiva fruizione del Finanziamento ovvero dalla data di erogazione fino alla data di completa restituzione.

Art. 18

Rimborso Finanziamento

1. La restituzione del finanziamento partirà il 24esimo mese successivo alla data di erogazione del finanziamento, di cui al precedente articolo 14; il rimborso è previsto in 60 rate mensili costanti posticipate, sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento, e dovrà avvenire tramite bonifico bancario (singolo o ripetitivo), o altra modalità tracciabile, indicando nella causale dello stesso il numero della pratica (id pratica ed estremi del destinatario finale) e il numero della rata a cui si riferisce.
2. Sviluppo Basilicata con cadenza annuale invierà al Destinatario Finale una comunicazione, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui all'art. 10, comma 11, con l'indicazione dell'importo pagato, dell'importo del debito residuo e delle rate rimanenti (scadenze e importi).

Art. 19

Mancato rimborso del finanziamento

1. Nel caso di mancato rimborso di almeno sei rate consecutive o di dodici rate anche non consecutive, Sviluppo Basilicata procederà ad avviare le procedure necessarie al recupero anche coattivo del credito.
2. Sviluppo Basilicata invierà una intimazione di pagamento delle rate scadute e non pagate, comprensive di interessi, accordando al Destinatario Finale un termine per provvedere, il cui mancato rispetto comporterà la risoluzione del contratto di finanziamento con conseguente decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo a rimborsare in unica soluzione l'intero importo del debito residuo, comprensivo delle rate scadute e non pagate.

Sviluppo Basilicata potrà accordare la rateizzazione del debito residuo ai sensi della L.R. 17/2013.

3. Qualora il Destinatario Finale non provveda al pagamento dell'intero importo richiesto con l'intimazione di pagamento, Sviluppo Basilicata avvierà le procedure di recupero mediante i ruoli esattoriali di Agenzia delle Entrate-riscossione, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.lgs 123/1998.
4. La procedura di recupero in via stragiudiziale sarà effettuata da Sviluppo Basilicata.

Art. 20

Responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento di concessione di cui al presente Avviso e presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi è Sviluppo Basilicata S.p.A., Centro Direzionale snc - Z.I. Tito (PZ).

Art. 21

Privacy

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei

dati personali raccolti nell'ambito del presente Avviso. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento" e non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di Interessato, al momento della compilazione della modulistica allegata al presente Avviso. In mancanza delle informazioni richieste non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche

I dati personali sono trattati per dare esecuzione alla procedura prevista dal presente Avviso, al fine di poter istruire le domande di partecipazione e gestire tutte le fasi di detta procedura (istruttoria, controlli, monitoraggio delle iniziative) e per effettuare valutazioni di tipo statistico.

Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del GDPR e dall'art. 2 octies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Per tali finalità non è necessario alcun consenso da parte dell'Interessato.

Inoltre, con l' autorizzazione dell'Interessato, Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà utilizzare alcune informazioni che lo riguardano, per informarlo – anche attraverso l'uso della posta cartacea e del canale telefonico e/o telematico - in merito in eventi, seminari, e/o iniziative promosse e/o gestite dalla Società che potrebbero essere di suo interesse.

4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali saranno trattati dai dipendenti della Regione Basilicata e di Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di autorizzati/incaricati del trattamento. Possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata o per Sviluppo Basilicata S.p.A., previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. I dati saranno trattati solo per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità sopra menzionate, per finalità connesse all'adempimento di obblighi contabili e di legge, per consentire al Titolare e ai Responsabili del Trattamento la difesa dei propri diritti ed, in ogni caso, fino al compimento degli adempimenti previsti dall'Avviso Pubblico e nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

Solo, per le finalità informative, i dati personali saranno trattati fino alla revoca del consenso dell'Interessato.

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata e della società Sviluppo Basilicata S.p.A.. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali, come sopra detto, società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A., previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. per assolvere agli obblighi di cui alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.

Inoltre, i dati personali saranno utilizzati per le verifiche sul possesso dei requisiti e/o controllo prevenzioni frodi e/o comunicazioni a centrali rischi presso altre banche dati (es. Cerved/Crif, Basil, Arachne, ecc...).

7. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

8. Diritti dell'Interessato

In qualsiasi momento, contattando la Regione Basilicata e/o Sviluppo Basilicata S.p.A., ai recapiti indicati al successo punto 9 (Titolare e Responsabili del Trattamento) Lei potrà esercitare i diritti di seguito indicati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR.

9. Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. Responsabili del trattamento di cui alla presente Informativa sono rispettivamente: il Dirigente dell'AUTORITA' di GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA e la Società Sviluppo Basilicata S.p.A. con sede legale in Tito Scalo (PZ), Centro Direzionale Z.I. snc, CAP 85050.

Il Titolare e i Responsabili del trattamento sono responsabili del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla:

- Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP);
- Sviluppo Basilicata S.p.A. per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: sviluplobasilicata@legalmail.it.

10. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato nell'ambito della candidatura alle agevolazioni dell'Avviso Pubblico avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

11. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):

- della Regione Basilicata, nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it);
- di Sviluppo Basilicata S.p.A., nominato con la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 138 del 23/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Zona Industriale, Centro Direzionale Z.I., Tito (PZ), IT-85050 (Email: rpd@sviluppo Basilicata.it; PEC: sviluppo Basilicata@legalmail.it)..

Art. 22

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso, nonché le disposizioni in ordine agli obblighi di trasparenza di cui al Regolamento (UE) n.1303/2013.

Art. 23

Modulistica

La modulistica potrà sarà disponibile sul portale di Sviluppo Basilicata S.p.A. www.sviluppobasilicata.it. e sulla piattaforma "Centrale Bandi" della Regione Basilicata alla sezione dedicata all'Avviso.

Sviluppo Basilicata provvederà ad istituire sul proprio portale www.sviluppobasilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte in merito ai dubbi o quesiti inoltrati dai soggetti interessati al seguente indirizzo piccoliprestiti@pec.sviluppobasilicata.it.